

**Legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 (BUR n. 38/1993)**

**INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**Art. 1 Finalità della legge.**

1. Al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico locale extraurbano, la Regione interviene con finanziamenti alle Aziende esercenti il servizio e alle Amministrazioni provinciali.

2. La Giunta regionale procede all'erogazione dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 4 subordinatamente all'approvazione, con le Province interessate, di accordi di programma. Per le Aziende di proprietà degli Enti locali la gestione pubblica va assicurata anche attraverso l'accorpamento delle Aziende operanti nel medesimo bacino, preferibilmente superando, nell'ambito dei modelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, il modello privatistico.

3. L'accordo di programma deve assicurare il ripristino della economicità della gestione, in particolare garantendo l'efficienza delle aziende dipendenti, attraverso il blocco del turnover, eventuali accorpamenti di servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo del personale, anche con diverse articolazioni dell'orario di lavoro, la eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei servizi, l'interazione dei servizi tra urbano ed extraurbano, in considerazione del carattere metropolitano della organizzazione territoriale.

4. La stipulazione dell'accordo di programma deve essere anche finalizzata al rafforzamento del ruolo di programmazione e controllo delle amministrazioni provinciali.

**Art. 2 Interventi a favore del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.**

1. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del predetto art. 1, ad acquisire le attrezzature ed i beni del fallimento ATP S.p.A. di Padova, affinché la Provincia e i Comuni interessati attivino la procedura e gli atti necessari per addivenire alla costituzione ed all'avviamento operativo di una Azienda, costituita ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per consentire l'uso, ove non fosse possibile la vendita, dei beni di cui al comma 1 da parte del soggetto che gestirà il servizio,

**Art. 3 Ripiano dei disavanzi pregressi.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare i fondi per gli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, alle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, nell'ambito di quanto disposto dalle leggi 22 dicembre 1990, n. 403 e 17 febbraio 1993, n. 32.

2. Lo stanziamento previsto all'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, è riferito anche ai disavanzi dell'anno 1991 in applicazione della legge 17 febbraio 1993, n. 32.

3. Le somme verranno erogate alle Aziende previa adozione dei Piani di risanamento previsti dalle leggi citate, che dovranno essere coerenti con i contenuti dell'art. 1, comma 3, della presente legge.

#### **Art. 4 Interventi a favore delle Amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.**

1. Oltre agli interventi previsti dall'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire con successivi accordi di programma, e previo parere della competente Commissione consiliare, con le Amministrazioni provinciali per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

#### **Art. 5 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis.

Con i medesimi fondi la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a redigere ai sensi dell'art. 44 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano di Settore della grande viabilità su gomma e ferro nonché i relativi progetti.".

#### **Art. 6 Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.**

1. All'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

“ Le concessioni di linea di trasporto pubblico di preminente interesse regionale e di particolare valenza bacinale sono riservate ai concessionari di cui alle lettere a) e b) del comma 1o. “

#### **Art. 7 Autorizzazione di spesa.**

1. Per l'attuazione degli artt. 2, 3 e 4 della presente legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 104,6 miliardi di cui 22 miliardi per gli interventi all'art. 2, lire 64 miliardi per gli interventi

dell'art. 3 e lire 18,6 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte:

a) mediante aumento per lire 24,6 miliardi dell'importo dell'avanzo presunto di amministrazione, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1993 di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, in conseguenza del mancato impegno della spesa autorizzata per l'anno 1992 al capitolo 45280;

b) mediante utilizzo per lire 64 miliardi del mutuo autorizzato, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, di approvazione del bilancio per l'anno 1993, di cui al capitolo 9670 dell'entrata e del capitolo 45774 della spesa;

c) mediante aumento per lire 16 miliardi, in conseguenza di quanto disposto dal precedente punto b), del mutuo per spese di investimento di cui all'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.

3. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo le autorizzazioni alla contrazione di mutui disposte agli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 sono rispettivamente ridefinite in lire 177,9 miliardi e lire 64 miliardi e le rispettive rate di ammortamento, decorrenti dall'anno 1994, sono ridefinite in lire 29,6 miliardi (capitoli 86200 e 86650) e lire 13 miliardi (capitoli 86103 e 86603).

**Art. 8 Trasferimento autorizzazione di spesa per legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.**

1. L'autorizzazione di spesa di lire 21,6 miliardi disposta al capitolo 45282 "Contributi in conto capitale per l'adeguamento delle viabilità ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 lettere b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39" del bilancio 1992 è trasferita all'esercizio 1993 in conseguenza del mancato impegno entro i termini di legge.

2. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma l'avanzo presunto di amministrazione di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 è ulteriormente incrementato per lire 21,6 miliardi.

**Art. 9 Variazioni di bilancio.**

1. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento		
- Saldo finanziario positivo presunto	46.200.000.00	
	0	

- Cap. 9610 "Entrata derivante dalla contrazione di mutui per il finanziamento di spese di investimento	16.000.000.00 0	16.000.000.00 0
	-----	-----
	62.200.000.00	16.000.000.00
	0	0
Variazioni in diminuzione		
- Cap. 9670 "Entrata proveniente dalla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio nelle aziende di trasporto pubblico ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, art. 2/bis"	16.000.000.00 0	16.000.000.00 0
	-----	-----
	16.000.000.00	16.000.000.00
	0	0
Variazione netta dell'entrata	46.200.000.00	0
	0	

#### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento		
- Cap. 5780 "Acquisizione di beni del fallimento dell'Azienda ATP di Padova	22.000.000.00 0	22.000.000.00 0
- Cap. 45784 "Contributi alle province per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locali."	18.600.000.00 0	18.600.000.00 0
- Cap. 45282 "Contributi in conto capi- tale a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per l'adeguamento della viabilità comunale e provincia- le, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei tras- porti regionali (artt. 8, 9 e 16, lettere b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)	21.600.000.00 0	21.600.000.00 0
	-----	-----
	62.200.000.00	62.200.000.00
	0	0
Variazioni in diminuzione		
- Cap. 45774 "Finanziamento per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico		

ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, art. 2/bis"	16.000.000.00	16.000.000.00
- Cap. 80030 "Fondo di riserva di cassa"	0	0
		46.200.000.00
		0
	-----	-----
	16.000.000.00	62.200.000.00
	0	0
Variazione netta della spesa		46.200.000.00
		0

**Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

## SOMMARIO

Art. 1 Finalità della legge. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 Interventi a favore del trasporto pubblico locale nel bacino di Padova. .....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 Ripiano dei disavanzi pregressi. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 Interventi a favore delle Amministrazioni provinciali di Belluno, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54. .	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7 Autorizzazione di spesa. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 Trasferimento autorizzazione di spesa per legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39. ....	3
Art. 9 Variazioni di bilancio. ....	Errore: sorgente del riferimento non trovata